



## SEZIONE D

# TUTELA E PREVENZIONE





## VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

### CAPITOLO 16

**Autori:**

Maria BELVISI<sup>1</sup>, Luigi CAIONI<sup>1</sup>, Gianluca Cesarei<sup>1</sup>, Mara D'AMICO<sup>1</sup>, Rossella GAFÀ<sup>1</sup>, Stefania MINISTRINI<sup>1</sup>, Valeria TROPEA<sup>1</sup>

**Coordinatore statistico:**

Silvia IACCARINO<sup>1</sup>

**Coordinatori tematici:**

Maria BELVISI<sup>1</sup>, Luigi CAIONI<sup>1</sup>, Stefania MINISTRINI<sup>1</sup>

1) ISPRA



La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) è uno degli strumenti fondamentali della politica di governo del territorio. La VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e in-

diretti di un determinato progetto sull'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale, nonché le loro interazioni. La Valutazione d'Impatto Ambientale nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni '60, come reazione al degrado ambientale causato dal modello di sviluppo precedente, con la legge denominata "*National Environmental Policy Act*" (NEPA, 1969). L'atto NEPA ha disciplinato la politica nazionale per l'ambiente, introducendo l'obbligatorietà di valutazione di impatto ambientale (EIA - *Environmental Impact Assessment*) per tutte le azioni degli Enti del Governo Federale.

Dopo pochi anni la VIA viene adottata in alcuni Paesi europei (Danimarca, Francia, Svezia, Germania Federale, Olanda, Regno Unito) e, sulla base di queste prime esperienze, viene approvata la prima Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, successivamente modificata con la Direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 e ancora con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativamente alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e all'accesso alla giustizia.

A differenza della normativa statunitense, la direttiva comunitaria prevede la procedura di VIA solo per determinati progetti, definendo delle liste di inclusione che indicano quelli da assoggettare a valutazione d'impatto ambientale.

A livello internazionale, negli anni '90 sono state emanate una serie di convenzioni attinenti alla valutazione di impatto ambientale, tra le quali si citano come più importanti la Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 e la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998. La prima, inerente alla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, regola le procedure per tipologie progettuali che possono avere un impatto ambientale negativo al di là delle frontiere dello stato in cui si intende realizzarli. La convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1994, n. 640.

La Convenzione di Aarhus, invece, stabilisce il diritto

per il pubblico interessato di partecipare ai processi decisionali relativi all'autorizzazione di determinate attività, per lo più di natura industriale, aventi impatto ambientale significativo, nonché all'elaborazione di piani, programmi, politiche e atti normativi adottati dalle autorità pubbliche. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108.

I Programmi d'Azione della Comunità Europea in materia ambientale, fin dai primi due (emanati rispettivamente nel 1973 e nel 1977) e soprattutto nel quarto (emanato nel 1983), sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti e altre perturbazioni anziché combatterne successivamente gli effetti, e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente e, a tal fine, prevedere l'adozione di procedure atte a valutarle. La Comunità Europea riconosce, come uno dei principi di politica ambientale, la necessità di considerare gli effetti ambientali in uno stadio il più preliminare possibile rispetto al processo decisionale. Infatti, se con il Secondo programma d'azione ambientale si rafforza l'approccio preventivo alla protezione ambientale attraverso l'invito a integrare gli aspetti ambientali nella pianificazione e nelle azioni di tutti i settori economici e sociali e a porre particolare attenzione all'impatto ambientale, è con il Quarto programma che la procedura di valutazione ambientale viene riconosciuta come strumento privilegiato per l'attuazione delle politiche ambientali.

Il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con la Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, nel considerare come elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale la legislazione e come elemento prioritario la completa e corretta attuazione delle normative esistenti, riconosce ancora tra gli strumenti necessari l'utilizzo e la piena ed efficace attuazione della VIA e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Se la VIA costituisce lo strumento più consolidato in Europa, negli anni si sono aggiunti ulteriori strumenti che richiedono un'analisi integrata degli impatti prodotti da determinati progetti. Tra questi si possono citare: la Valutazione di incidenza per qualsiasi piano o progetto che possa comportare incidenze significative su un sito di importanza comunitaria, introdotta con la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica; l'approccio integrato nella procedura di au-

## Q16: QUADRO SINOTTICO INDICATORI

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Periodicità di aggiornamento	Qualità Informazione	Copertura		Stato e Trend	Rappresentazione	
					S	T		Tabelle	Figure
Valutazione impatto ambientale	Decreti VIA di competenza statale <sup>a</sup>	R	Annuale	★ ★ ★	I	1989-2007	-	-	-
	Prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale <sup>a</sup>	R	Annuale	★ ★ ★	I	1989-2007		-	-
Qualità ambientale di organizzazioni e imprese	Numero di registrazioni EMAS	R	In tempo reale	★ ★ ★	I R	1997-2009		16.1	16.1-16.6
	Numero di certificati UNI-EN-ISO 14001	R	Annuale	★ ★ ★	I R	2002-2009		16.2	16.7-16.8
Qualità ambientale dei prodotti	Numero di licenze rilasciate per il marchio Ecolabel	R	Mensile	★ ★ ★	I R	1998-2009		16.3-16.5	16.9-16.12

<sup>a</sup> L'indicatore non è stato aggiornato rispetto all'Annuario 2008, o perché i dati sono forniti con periodicità superiore all'anno, e/o per la non disponibilità degli stessi in tempi utili. Pertanto, nella presente edizione, non è stata riportata la relativa scheda indicatore.

torizzazione (Autorizzazione Integrata Ambientale) all'esercizio di una vasta gamma di impianti industriali, introdotta dalla Direttiva 96/61/CE e s.m.i. (IPPC) sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

La VIA non è rivolta ai singoli aspetti ambientali (acqua, suolo, ecc.) ma al complesso delle componenti e delle relazioni che costituiscono il sistema ambientale. Diventa imprescindibile verificare i rapporti non solo con le normative settoriali ma anche con altre azioni collegate del processo decisionale complessivo: il paesaggio, le opere pubbliche, le certificazioni ambientali.

La VIA, strumento di governo di natura obbligatoria, si dovrebbe coordinare anche con altri strumenti di natura volontaria che agiscono nella fase di gestione degli impianti quali EMAS. Il regolamento EMAS per le certificazioni ambientali, seppur non collegato alla VIA, lo diventa indirettamente nel momento in cui ci si dirige verso un sistema integrato di governo della qualità ambientale che combini i criteri di valutazione della fase progettuale con quelli utilizzati in fase di esercizio.

Con l'affermarsi della consapevolezza che la protezione dell'ambiente non può prescindere dal coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e, in particolare, dall'attivazione di nuove forme di collaborazione con i principali operatori del mercato (imprese e consumatori), ha assunto un ruolo centrale il miglioramento della qualità ambientale delle imprese, delle organizzazioni e dei prodotti; i principali riferimenti di questo obiettivo sono costituiti dai Regolamenti europei EMAS ed Ecolabel e dagli *standard* internazionali della serie ISO 14000. Le questioni che riguardano le modifiche di impianti esistenti soggetti a VIA creano contatti, per le aziende che hanno un percorso di certificazione EMAS, con modi complementari attraverso cui definire le caratteristiche della qualità ambientale.

Gli strumenti di politica ambientale europea EMAS (Regolamento CE 761/01) ed Ecolabel (Regolamento CE 1980/2000) e gli *standard* internazionali della serie ISO 14000 si trovano, peraltro, in linea con l'approccio alla prevenzione dell'inquinamento ambientale proprio della valutazione di impatto ambientale.

Questi Regolamenti, rappresentativi della politica ambientale avviata dall'Unione Europea con il Quinto programma d'azione (1992- 1999), sono strumenti volontari di riduzione e prevenzione degli impatti ambientali che si affiancano al classico criterio del controllo cogente, cui è sottoposta ogni tipologia di organizzazione. Il principio dello sviluppo sostenibile, che dal 2001 ispira tutte le politiche dell'Unione Europea (Comunicazione della Commissione del 15 maggio 2001; Sesto programma d'azione per l'ambiente), ha ulteriormente rafforzato i succitati Regolamenti quali opportunità per le organizzazioni pubbliche e private per rendere sistematico l'impegno alla gestione, alla produzione e al consumo sostenibile.

Nel corso del biennio 2008-2009, la Commissione europea ha delineato una strategia integrata per aiutare l'economia dell'UE a diventare più sostenibile e competitiva dal punto di vista ambientale. Le due iniziative al centro di tale strategia sono: una comunicazione e piano d'azione sulla politica industriale sostenibile (PIS) e un piano d'azione "produzione e consumo sostenibili" (PCS). Fra le azioni concrete da realizzare, si prevede di dare impulso alla creazione del "mercato verde", migliorando il sistema di etichettatura e certificazione dei prodotti e servizi, e armonizzando gli incentivi per una produzione migliore e un consumo più intelligente.

In questo quadro si colloca, più che mai attuale, la strategia della politica integrata di prodotto (IPP) che si impernia sulle tre tappe del processo decisionale che condizionano l'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti, cioè la progettazione ecologica dei prodotti, l'applicazione del principio "chi inquina paga" nella determinazione dei prezzi dei prodotti e la scelta consapevole dei consumatori. Fra questi, un ruolo sempre più determinante viene svolto dalle Pubbliche Amministrazioni, che possono erogare servizi ambientalmente adeguati, incidere su un uso corretto del territorio, informare e indirizzare la sensibilità e il comportamento dei cittadini, introdurre incentivi premianti, promuovere la ricerca e armonizzare le politiche per lo sviluppo.

La strategia IPP nel dettaglio si realizza:

- con la volontà, espressa nel Sesto programma d'azione dell'UE, di accrescere la diffusione dei Regolamenti EMAS ed Ecolabel, di promuovere il *Green Procurement* per influenzare la crescita del "mercato ecologico", di migliorare l'informazione ambientale *business to business* e *business to consumers* incentivando, tra l'altro, il ricorso alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (DAP);

- con l'invito agli Stati membri a sviluppare strategie in cui integrare gli strumenti volontari disponibili (EMAS, Ecolabel, Dichiarazioni di Prodotto, ECO Design, ecc.) e i provvedimenti di legge al fine di concretizzare il principio della "efficienza ambientale";
- con le innovazioni introdotte in occasione della revisione degli schemi EMAS ed Ecolabel e in particolare: l'approccio quantitativo, più che qualitativo, per focalizzare l'attenzione su indicatori di prestazione ambientale (EMAS III), la considerazione degli aspetti sociali oltre a quelli ambientali nei criteri per la concessione del marchio Ecolabel, nonché l'apertura alla certificazione di prodotti di filiera e non più solo destinati al consumo finale;
- con il ruolo strategico attribuito al pubblico, inteso nell'accezione più generale di settore pubblico e di cittadini-consumatori in quanto soggetti che possono sviluppare la "domanda ecologica".




Come specificato nel libro verde sulla IPP, "l'efficienza ecologica è un esercizio di *leadership*" da sviluppare con l'obiettivo di realizzare la transizione verso un nuovo modo di produrre e consumare. Gli strumenti a disposizione (EMAS, Ecolabel, GPP, Dichiarazione Ambientale di Prodotto DAP, ecc.) sono tanti e ormai tutti tecnicamente consolidati: è il loro *mix* applicativo che deve essere frutto di strategie studiate a livello di impresa, in funzione della competitività sul mercato, e a livello di amministrazioni, in relazione alle scelte e ai programmi di sviluppo.

In relazione alla situazione italiana, nonostante l'apertura su EMAS prevista dall'art. 18 della Legge 93 del 23/3/01 (peraltro non supportata da successive indicazioni applicative) e dal nuovo Testo Unico sull'ambiente (D.Lgs. 152/2006), risulta ancora carente un'effettiva ed efficace sponsorizzazione degli strumenti volontari da parte delle amministrazioni competenti e delle parti interessate.

Per quanto riguarda il marchio Ecolabel, l'inserimento dei criteri ambientali nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione e l'attribuzione di un punteggio per le aziende con prodotti certificati hanno fatto registrare un notevole aumento d'interesse da parte delle imprese per tale tipo di strumento.

Occorre, però, evidenziare che nonostante in Italia siano disponibili sul mercato beni e servizi certificati, la conoscenza del marchio Ecolabel da parte del grande pubblico, seppur in continua crescita, continua a essere scarsa, così come per il logo EMAS, e non ancora in grado di influenzare l'evoluzione del mercato verso il "mercato verde".

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VALUTAZIONI<sup>a</sup>

Trend	Nome indicatore	Descrizione
	Numero di registrazioni EMAS	Il numero delle registrazioni EMAS presenta una fase di rallentamento. Da dicembre 2008 a settembre 2009 il numero delle organizzazioni registrate è aumentato di appena l'1,4%, mentre il numero totale delle registrazioni effettuate è passato da 1.050 a 1.152.
	Numero di certificati UNI-EN-ISO 14001	Il numero delle organizzazioni certificate ISO 14001 è in continua crescita, avendo raggiunto, a luglio 2009, 12.673 unità.
	Numero di licenze rilasciate per il marchio Ecolabel	Il numero di licenze Ecolabel è in continuo aumento. Si è passati da 250 licenze, nel 2008, a 310 licenze nel 2009.

<sup>a</sup> In questa tabella sono riportati due indicatori della qualità ambientale delle organizzazioni e imprese: il numero di registrazioni EMAS e il numero di certificati UNI-EN-ISO 14001. Non è possibile sceglierne uno in luogo dell'altro perché, di fatto, sono rappresentativi di scelte differenti: una rivolta a promuovere le relazioni con il pubblico in generale, prediligendo la comunicazione esterna dei dati relativi alle proprie prestazioni e l'impegno al miglioramento continuo, l'altra attenta alle strategie commerciali ed essenzialmente mirata a favorire i rapporti cliente-fornitore.

### 16.1 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

La Valutazione di Impatto Ambientale è un procedimento tecnico-amministrativo, previsto da direttive europee, che si inserisce nel processo decisionale affinché le considerazioni di ordine ambientale siano tenute in adeguata considerazione. Essa presenta un duplice aspetto, metodologico e amministrativo, con identica finalità: le valutazioni inerenti alla compatibilità ambientale di uno specifico progetto non devono essere riferite soltanto agli effetti diretti o indiretti sulle risorse naturali, ma anche agli altri fattori che più direttamente interessano la qualità della vita e della salute umana.

L'autorizzazione a progetti, pubblici e privati, che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente, va concessa solo previa valutazione delle probabili ripercussioni sull'ambiente.

La VIA è entrata in vigore con la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata e integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003.

La VIA in Italia è stata introdotta con l'art. 6 della Legge n. 349 dell'8 luglio 1986, "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". Successivamente sono stati emanati alcuni regolamenti attuativi

tra cui si segnalano i più importanti: il DPCM 10/08/1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e s.m.i.; il DPCM 27/12/1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 L. 349/86 adottate ai sensi dell'art. 3 DPCM 377/88" e s.m.i.; il DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.; e più recentemente il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" (Parte II, artt. 4-52).

Oggi la VIA è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 4 del 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e s.m. che ha abrogato interamente la parte II del D.Lgs. 152/06.

La VIA riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Le tipologie sono raggruppate in due elenchi (rispettivamente allegato II e III del D.Lgs. 04/08). L'allegato II elenca i progetti di competenza statale, mentre l'allegato III elenca quelli di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il numero delle tipologie di opere da assoggettare a VIA è aumentato sensibilmente nel corso degli anni in coerenza con i dettami delle direttive UE successivamente entrate in vigore.

Per le opere assoggettate a VIA obbligatoria di competenza statale, quali ad esempio raffinerie, centrali termiche, acciaierie, impianti chimici, dighe, porti, infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il quale conclude il procedimento di VIA espresso di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, avendo acquisito il parere delle regioni interessate.

Il provvedimento di VIA può essere positivo o negativo. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, la procedura viene interrotta e tale interruzione ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

Il provvedimento contiene le condizioni (raccomandazioni e prescrizioni) per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può essere dato avvio ai lavori in assenza del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

La legislazione europea e nazionale prevede l'obbligo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti, della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o nel Bollettino Ufficiale Regionale degli esiti del procedimento, segnatamente del provvedimento di VIA. I decreti VIA di competenza statale dal 1989 sono anche, successivamente alla loro emanazione, messi a disposizione del pubblico e pubblicati *on-line* sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it).

Va segnalato che nel 2002, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 190 (oggi abrogato), è stata introdotta per le sole opere strategiche di preminente interesse nazionale, inserite nella Legge Obiettivo (L. 443/2001), una nuova procedura attualmente regolamentata dal D.Lgs. 163/2007 e s.m.i. (cosiddetto "Codice De Lise"). In questo caso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare formula un parere con eventuali prescrizioni e raccomandazioni che viene inviato al Ministero delle infrastrutture. L'approvazione del progetto preliminare e/o definitivo è posta in capo al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che emette apposita delibera. Tali delibere sono pubblicate sul sito del CIPE e

non sono state oggetto della presente analisi. Uno degli aspetti più delicati della procedura di VIA risiede nelle azioni che la Pubblica Amministrazione e il proponente dell'opera, ognuno per la parte di competenza, sono tenuti a mettere in atto; infatti, lo sviluppo e l'implementazione di un corretto processo di VIA richiede, a valle dell'esito della procedura stessa, anche la verifica delle condizioni (raccomandazioni e prescrizioni) di approvazione quali il controllo della realizzazione, dei relativi impatti ed effetti dell'opera nell'ambiente circostante, la corretta attuazione e la verifica dell'efficacia delle opere di mitigazione ambientale, l'osservanza del piano di monitoraggio ambientale, ecc.

Le prescrizioni rappresentano delle condizioni vincolanti l'esito stesso della procedura, e pertanto da recepire obbligatoriamente. Le raccomandazioni, invece, non hanno carattere strettamente vincolante ma costituiscono dei suggerimenti e degli inviti, volti al proponente o ad amministrazioni o enti competenti per la realizzazione dell'opera, ad adottare comportamenti/norme, a intraprendere azioni che, anche se non incidenti sulla complessiva compatibilità ambientale del progetto, possono tuttavia migliorarla. Inoltre, rappresentano azioni che non sono poste in capo al solo proponente dell'opera ma necessitano, sia pur su proposta dello stesso, della collaborazione di altri soggetti.

Le prescrizioni e le raccomandazioni sono soggette a verifica di ottemperanza da parte degli enti competenti, di norma il MATTM, o altrimenti indicato nel decreto stesso. L'obiettivo principale della valutazione d'impatto ambientale è la previsione e la stima degli effetti ambientali del progetto, al fine di proporre azioni mitigatrici.

Il monitoraggio, in linea generale, è finalizzato alla verifica degli effetti stimati nel corso della realizzazione dell'opera e assicura il controllo degli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati da opere approvate, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio assume anche un ruolo di sorveglianza del rispetto delle prescrizioni o raccomandazioni, e permette infine l'implementazione delle buone pratiche.

Si intende per opere di mitigazione sia quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio barriere anti-rumore a lato strada per mitigare l'impatto da rumore prodotto dal traffico veicolare) sia quelle di "ottimizza-



zione” del progetto (ad esempio la creazione di fasce vegetate di riambientazione di una strada in zona agricola e non necessariamente collegate con un eventuale impatto su vegetazione preesistente).

Per opere di compensazione si intendono gli interventi

non strettamente collegati con l’opera, che sono realizzati a titolo di “compensazione” ambientale (ad esempio creazione di *habitat* umidi o zone boscate in aree dove erano presenti ex cave, bonifica e rivegetazione di siti devastati, anche se non prodotti dal progetto in esame).

### Q16.1: QUADRO DELLE CARATTERISTICHE INDICATORI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

Nome Indicatore	Finalità	DPSIR	Riferimenti Normativi
Decreti VIA di competenza statale <sup>a</sup>	Descrivere l’evoluzione negli anni del livello di risposta della Pubblica Amministrazione centrale riguardo ai processi decisionali e alle politiche relative alle valutazioni ambientali	R	Dir. 85/337/CEE Dir. 97/11/CE Dir. 2003/35/CE L 349 8/7/1986 DPCM 10/08/1988, n.377 DPCM 27/12/1988 DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 4/2008
Prescrizioni contenute nei decreti VIA di competenza statale <sup>a</sup>	Descrivere l’evoluzione negli anni della capacità dell’Amministrazione centrale di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera oggetto del decreto.	R	Dir. 85/337/CEE Dir.97/11/CE Dir. 2003/35/CE L 349 8/7/1986 DPCM 10/08/1988, n.377 DPCM 27/12/1988 DPR 12 aprile 1996 e s.m.i. D.Lgs. 152/2006 D.Lgs. 4/2008

<sup>a</sup> L’indicatore non è stato aggiornato rispetto all’Annuario 2008, o perché i dati sono forniti con periodicità superiore all’anno, e/o per la non disponibilità degli stessi in tempi utili. Pertanto, nella presente edizione, non è stata riportata la relativa scheda indicatore

## BIBLIOGRAFIA

ISPRA, *Annuario dei dati ambientali*, 2008

www.minambiente.it (Argomenti chiave-VIA)

S. Malcevschi, M. Belvisi, C.O. Chitotti, P. Garbelli, *Impatto ambientale e valutazione strategica*. Prima edizione: giugno 2008-il Sole 24 ORE S.p.A.

Elisabetta Mariotti, Michele Iannantuoni, *Il nuovo diritto ambientale*. Seconda Edizione aggiornata: settembre 2008-Maggioli Editore

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente l’attuazione di una politica e di un programma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C 112 del 20/12/1973)

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l’attuazione di una politica e di un programma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale (GU n. C 139 del 13/6/1977)

Risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 7 febbraio 1983, concernente il proseguimento e l’attuazione di una politica e di un programma d’azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982-1986) (GU n. C 46 del 17/2/1983)

Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10/9/2002).

## 16.2 QUALITÀ AMBIENTALE DI ORGANIZZAZIONI E IMPRESE

Il Regolamento europeo EMAS (CE 761/01) rappresenta uno degli strumenti che la Commissione europea si è data per rispondere alle esigenze di sostenibilità dello sviluppo che stanno divenendo sempre più pressanti a livello planetario. Attraverso l'impiego di questo strumento la Commissione mira a favorire una migliore gestione delle prestazioni ambientali delle organizzazioni, mediante l'individuazione di obiettivi di miglioramento continuo che vanno oltre le prescrizioni fissate dalla legislazione.

L'attuazione del sistema di gestione ambientale prevista da EMAS, peraltro, consente alle organizzazioni aderenti di aumentare la loro efficienza prestazionale e di limitare i costi derivanti da una non corretta gestione delle pratiche produttive.

EMAS, che nasce per favorire la salvaguardia dell'ambiente e per essere applicato ai processi produttivi industriali, oggi è accessibile a ogni tipo di organizzazione qualunque siano le produzioni o i servizi cui si dedica; questo ne fa uno strumento particolarmente valido per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, in quanto può attivare notevoli sinergie tra soggetti diversi (imprese, consumatori, amministrazioni).

L'applicazione di EMAS da parte delle organizzazioni prevede un percorso attraverso il quale si punta a individuare le criticità delle attività svolte e a programmare una serie di obiettivi di miglioramento.

L'*analisi ambientale iniziale*, primo passo da compiere per raggiungere la registrazione EMAS, ha lo scopo di indirizzare le organizzazioni verso l'individuazione dei punti ambientalmente critici della loro attività e le eventuali non conformità legislative, così come di evidenziare le possibili dispersioni di risorse dipendenti da una disattenta o non corretta gestione.

Al termine di questa complessa analisi, le organizzazioni sono in grado di risalire alle loro criticità, di fare propria una *politica ambientale* e quindi di progettare un *programma ambientale* che consenta un costante miglioramento delle prestazioni.

Sul raggiungimento degli obiettivi inseriti nel programma, l'organizzazione deve fornire evidenza oggettiva attraverso dati e indicatori contenuti in una *dichiarazione ambientale*, nella quale vengono inserite anche

informazioni di carattere generale relative all'azienda, la cui veridicità è attestata dalla convalida di un verificatore ambientale accreditato.

La *dichiarazione ambientale* è il documento con il quale l'organizzazione fornisce al pubblico, in modo chiaro e trasparente, tutte le informazioni sull'impatto e sulle prestazioni ambientali delle proprie attività, nonché sul loro continuo miglioramento. Tale dichiarazione deve essere inviata all'Organismo competente che verifica la rispondenza ai requisiti del Regolamento e delibera l'iscrizione dell'organizzazione sul registro europeo. A seguito della registrazione ufficiale l'organizzazione può utilizzare il logo EMAS secondo i dettami del Regolamento e rendere così evidente il proprio impegno nei confronti dell'ambiente. Il logo è il simbolo attraverso il quale la Comunità europea ha voluto conferire un riconoscimento pubblico alle organizzazioni *leader* nella prevenzione e nella tutela dell'ambiente.

In Italia le funzioni di Organismo competente, sia per la registrazione sia per l'accreditamento dei verificatori ambientali, sono svolte dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, Sezione EMAS Italia, con il supporto tecnico di ISPRA.

La registrazione EMAS spinge le organizzazioni a vedere la tutela dell'ambiente non più come ostacolo alle proprie attività nei confronti delle quali esistono rigide prescrizioni e norme, ma come opportunità per ridurre i costi e incrementare la propria competitività sul mercato, facendo della salvaguardia ambientale uno dei propri punti di forza.

Nell'ambito dei sistemi volontari un quadro di riferimento importante per lo sviluppo dell'ecogestione è costituito dagli *standard* internazionali della serie ISO 14000, adottati dall'*International Organization for Standardization*. L'ISO 14001 è una norma che può essere attuata da qualsiasi tipo di organizzazione che intenda conseguire un miglioramento degli impatti ambientali delle proprie attività, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, e in tal senso è stato riconosciuto anche dal nuovo Regolamento EMAS.

Nel quadro Q16.2 sono riportate, per gli indicatori la finalità, la classificazione nel modello DPSIR e i principali riferimenti normativi.

## Q16.2: QUADRO DELLE CARATTERISTICHE INDICATORI QUALITÀ AMBIENTALE DI ORGANIZZAZIONI E IMPRESE

Nome Indicatore	Finalità	DPSIR	Riferimenti Normativi
Numero di registrazioni EMAS	Fornire un quadro del livello di attenzione alle problematiche ambientali da parte del mondo produttivo e in generale di tutte le imprese	R	Regolamento CE 761/01 Decisione della Commissione (2002/ 681/CE) del 7/9/01 Raccomandazione della Commissione (2001/ 680/CE) del 07/09/01 DPR 04/06/97, n. 335 L 70/94 DM 02/08/95, n. 413 DM 12/06/98, n. 236
Numero di certificati EN-UNI-ISO 14001	Fornire un quadro del livello di attenzione alle problematiche ambientali in particolare del mondo produttivo, in generale, delle organizzazioni	R	Norme UNI serie ISO 14000

### BIBLIOGRAFIA

APAT, *Annuario dei dati ambientali*, anni vari (ultima edizione 2007)

ISPRA, *Annuario dei dati ambientali*, 2008

<http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/>

[http://ec.europa.eu/environment/emas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)

## DESCRIZIONE

Il numero di registrazioni EMAS rappresenta un buon indice per valutare il livello di attenzione rivolto alle problematiche ambientali da parte delle organizzazioni/imprese. Le motivazioni alla base della scelta delle organizzazioni di registrarsi EMAS sono di varia natura e possono essere classificate sulla base dei benefici che questo comporta. Tra questi si annoverano: prevenzione e riduzione degli impatti ambientali; riduzione del rischio di incidente; riduzione dei consumi di materie prime e di energia; riduzioni delle emissioni e dei rifiuti; miglioramento delle prestazioni ambientali; maggiore coinvolgimento dei dipendenti; maggiore comunicazione e trasparenza.

## QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	1	1	1

I dati sono ricavati dal Registro delle organizzazioni EMAS tenuto dall'ISPRA, quindi possono essere considerati comparabili, affidabili, accurati. Coprono un periodo che va dal 1997 a settembre 2009, reperiti sempre con la stessa metodologia. La copertura geografica è nazionale.

★ ★ ★

## OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Le normative di riferimento (Regolamento CE 761/01) non pongono alcun obiettivo prefissato, poiché questo strumento è volontario.

## STATO e TREND

Il numero di organizzazioni registrate EMAS rappresenta un indicatore della sensibilità e dell'impegno delle organizzazioni stesse nei confronti dell'ambiente che, aderendo al Regolamento europeo 761/01, intendono diminuire la pressione che la propria attività, i propri prodotti e servizi, esercitano sugli ecosistemi. Il *trend* è stazionario e si può affermare che le registrazioni EMAS siano interessate da una fase di rallentamento. In particolare, da dicembre 2008 a settembre 2009, il numero delle organizzazioni registrate è passato da 959 a 973 (Tabella 16.1), mentre il numero totale delle registrazioni effettuate, nello stesso periodo, è passato da 1.050 a 1.152 (Figura 16.2).

## COMMENTI a TABELLE e FIGURE

Anche se l'andamento delle registrazioni è ancora in crescita, si nota una leggera flessione (Tabella 16.1, Figura 16.1). Ciò si sta verificando per il numero di cancellazioni e/o sospensioni avute negli ultimi mesi. Nel 2009 si osserva una crescita del numero totale dei certificati EMAS rilasciati (Figura 16.2), anche se nel periodo gennaio-settembre 2009 sono stati emessi solo 102 certificati, mentre in tutto il 2008 ne sono stati rilasciati 246. Le motivazioni della flessione nel 2009 sono difficili da evidenziare in quanto dipendenti da molteplici fattori di diversa natura oggetto, al momento, di un'analisi approfondita. Tra le attività produttive maggiormente rappresentative delle organizzazioni registrate, suddivise per codice NACE prevalente (Regolamento CE 1893/2006: classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità Europea), quelle predominanti si riferiscono ai settori: Pubblica Amministrazione, Smaltimento rifiuti, Alimentare (Figura 16.3). Come si osserva in Figura 16.4, le regioni con il maggior numero di registrazioni sono Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto, e considerando l'andamento delle registrazioni per area geografica (Figura 16.5), si nota la preponderanza delle registrazioni nel Nord (54%). Tale dato è da attribuire a una maggiore sensibilità alla tematica della certificazione da parte degli imprenditori/amministrazioni settentrionali. Per quanto concerne la distribuzione delle organizzazioni registrate per tipologia (Figura 16.6), si evidenzia la predominanza piccole imprese. L'incremento della tipologia Altro (Enti, scuole, ecc.), dovuto soprattutto all'ingente afflusso di pubbliche amministrazioni, ha determinato una distribuzione più equilibrata delle organizzazioni nelle restanti categorie.

Tabella 16.1: Evoluzione del numero di organizzazioni registrate EMAS per regione (14/09/2009)

Regione/Provincia autonoma	31/12/2002	31/12/2003	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	14/09/2009
	n.							
Piemonte	9	13	16	23	37	43	51	56
Valle d'Aosta	0	2	2	2	2	2	2	2
Lombardia	30	35	44	59	81	102	116	127
<i>Bolzano - Bozen</i>	4	4	3	4	7	7	6	6
<i>Trento</i>	1	1	1	4	8	9	34	38
Veneto	14	17	19	26	35	39	60	62
Friuli Venezia Giulia	1	2	4	4	5	14	28	30
Liguria	3	3	8	12	16	19	27	23
Emilia Romagna	41	63	90	116	135	158	184	180
Toscana	6	9	16	40	77	109	133	130
Umbria	0	1	2	4	9	16	25	27
Marche	0	2	5	6	13	23	29	32
Lazio	5	6	7	13	20	28	30	33
Abruzzo	4	6	6	13	18	21	27	31
Molise	1	1	3	4	4	6	12	11
Campania	0	1	8	17	31	41	58	53
Puglia	1	0	4	12	16	29	53	60
Basilicata	0	2	3	4	10	10	14	15
Calabria	1	1	1	6	9	9	12	9
Sicilia	3	4	9	12	17	33	35	31
Sardegna	1	1	4	10	16	22	23	17
<b>ITALIA</b>	<b>125</b>	<b>174</b>	<b>255</b>	<b>391</b>	<b>566</b>	<b>740</b>	<b>959</b>	<b>973</b>

Fonte: ISPRA




Figura 16.1: Evoluzione del numero di organizzazioni registrate EMAS in Italia (14/09/2009)




Figura 16.2: Evoluzione del numero di certificati EMAS rilasciati in Italia (14/09/2009)




Figura 16.3: Distribuzione delle organizzazioni registrate EMAS per codice NACE prevalente (14/09/2009)




Figura 16.4: Distribuzione delle organizzazioni registrate EMAS per regione (14/09/2009)




Figura 16.5: Distribuzione delle organizzazioni registrate EMAS per area geografica (14/09/2009)




Figura 16.6: Distribuzione delle organizzazioni registrate EMAS per tipologia (14/09/2009)





## DESCRIZIONE

Il numero di certificati UNI-EN-ISO 14001 può essere considerato un indicatore di sensibilità verso l'ambiente delle imprese e delle organizzazioni che intendono gestire e diminuire i fattori di pressione derivanti dalle proprie attività. Una diffusa presenza dei sistemi di gestione ambientale segnala una certa recettività al tema dello sviluppo sostenibile, a tutto vantaggio della qualità dell'ambiente. Il numero di certificati indica, invece, quante organizzazioni hanno raggiunto tali obiettivi e quindi rispondono ai requisiti della rispettiva norma di riferimento. Il processo di certificazione passa attraverso il controllo indipendente di un ente accreditato che, quindi, assicura la terzietà del giudizio espresso. Le informazioni fornite dall'indicatore sono, dunque, da intendersi in un'ottica di risposta alle problematiche di pressione e impatto generate dall'inquinamento legato ad attività produttive. I benefici nell'adozione della certificazione UNI-EN-ISO 14001 sono da ricondurre principalmente a: prevenzione o riduzione degli impatti ambientali; riduzione di utilizzo di materie prime ed energia implicati nei processi aziendali; riduzione di emissioni o rifiuti; miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso obiettivi gestionali e/o tecnologici e impiantistici.

## QUALITÀ dell'INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
2	2	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato calcolato sulla base dei dati relativi al numero delle certificazioni, acquisiti e aggiornati dal SINCERT/ACCREDIA. I dati SINCERT/ACCREDIA possono essere considerati comparabili e affidabili, sono reperiti sempre con la stessa metodologia e coprono il periodo 2002 - luglio 2009. La copertura geografica è nazionale.

★ ★ ★

## OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

Nessun obiettivo prefissato poiché questo strumento è volontario.

## STATO e TREND

L'indicatore continua ad avere un *trend* positivo anche nel 2009 (Tabella 16.2). Tale informazione fa riferimento esclusivamente ai certificati rilasciati da valutatori accreditati dal SINCERT/ACCREDIA.

## COMMENTI a TABELLE e FIGURE

Il numero delle organizzazioni certificate ISO 14001 è in continua crescita avendo raggiunto, nel luglio 2009, 12.673 unità (Figura 16.7). Come si evince dalla Figura 16.8, tra le regioni italiane, il primato del maggior numero di organizzazioni certificate spetta alla Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Campania. Il Piemonte, contrariamente alla situazione del 2008 in cui occupava il secondo posto, si posiziona quarto.

Tabella 16.2: Evoluzione del numero delle certificazioni ISO 14001 per regione (31/07/2009)

Regione	31-12-2002	31-12-2003	31-12-2004	31-12-2005	31-12-2006	31-12-2007	31-12-2008	31-07-2009
	n.							
Piemonte	208	323	476	747	1.045	1.215	1.288	1.174
Valle d'Aosta	8	20	24	62	106	110	63	60
Lombardia	415	533	763	1.152	1.388	1.622	1.637	1.867
Trentino Alto Adige	39	51	61	152	186	207	233	273
Veneto	204	287	391	603	815	984	1.011	1.011
Friuli Venezia Giulia	39	56	106	148	249	292	358	373
Liguria	86	122	158	247	367	477	446	435
Emilia Romagna	219	306	441	548	888	1.085	1.296	1.222
Toscana	100	150	271	366	581	778	886	903
Umbria	18	25	49	129	186	239	264	307
Marche	29	51	81	163	271	321	349	359
Lazio	78	115	216	326	441	535	568	627
Abruzzo	85	116	172	202	278	327	338	354
Molise	25	33	43	45	64	104	113	129
Campania	189	329	521	721	932	1.124	1.230	1.188
Puglia	138	179	317	427	557	731	792	764
Basilicata	20	30	49	96	141	165	164	179
Calabria	29	61	89	142	212	285	273	268
Sicilia	103	150	278	412	656	871	906	920
Sardegna	49	65	138	179	206	245	210	260
<b>ITALIA</b>	<b>2.081</b>	<b>3.002</b>	<b>4.644</b>	<b>6.867</b>	<b>9.569</b>	<b>11.717</b>	<b>12.425</b>	<b>12.673</b>

Fonte: SINCERT/ACCREDIA




Figura 16.7: Evoluzione del numero delle organizzazioni certificate ISO 14001 in Italia (31/07/2009)




Figura 16.8: Distribuzione della certificazione ISO 14001 per regione (31/07/2009)

## 16.3 QUALITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI

L'Ecolabel europeo (di seguito denominato Ecolabel) è il marchio di qualità ecologica europeo, volontario e selettivo, che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. Tali prodotti possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati *standard* prestazionali: l'etichetta, infatti, attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

La Commissione europea, con il supporto degli Stati membri, definisce i gruppi di prodotti che possono essere certificati, basandosi su studi relativi sia alla diffusione sul mercato di tali prodotti/servizi sia all'impatto ambientale da essi generato, e per ciascun gruppo di prodotti selezionato stabilisce specifici criteri ecologici e prestazionali.

La definizione dei criteri Ecolabel avviene attraverso un'analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio evidenziando gli impatti ambientali (qualità dell'aria e dell'acqua, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, riduzione gas effetto serra, ecc.) generati nelle varie fasi di vita del prodotto/servizio stesso. I criteri Ecolabel hanno lo scopo di ridurre proprio tali impatti e i prodotti e i servizi devono rispettare i criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti.

Possono essere etichettati i prodotti di largo consumo (con l'eccezione di alimenti, bevande e medicinali) e i servizi. Sono attualmente disponibili 26 gruppi di prodotti Ecolabel (altri 4 sono in preparazione); in particolare esistono criteri Ecolabel per: detersivi (per lavastoviglie, bucato, multiuso e per piatti), calzature, elettrodomestici (televisori, pompe di calore), saponi e balsami, prodotti in tessuto carta, carta per copie e grafica, prodotti vernicianti per interni e per esterni, ammendanti, substrati di coltivazione, personal computer, computer portatili, prodotti tessili, lampade elettriche, coperture dure, coperture tessili per pavimenti, coperture a base di legno per pavimenti, mobili in legno, lubrificanti, materassi, servizio di ricettività turistica e servizio di campeggio.

Tra i servizi, dopo quello di "ricettività turistica", il primo per il quale sono stati sviluppati i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel, è stato definito anche il "servizio di campeggio" (criteri in vigore dal 2005). Ad oggi il servizio di ricettività turistica rappresenta il gruppo di pro-

dotti *leader* per numero di licenze Ecolabel assegnate sia in Italia sia in Europa.

Molteplici vantaggi possono essere evidenziati, sia per l'azienda che richiede il marchio Ecolabel, sia per il consumatore che sceglie i prodotti a marchio Ecolabel europeo. Infatti tale marchio: è basato su un sistema di adesione volontario; è selettivo, vengono etichettati solo i prodotti migliori dal punto di vista ambientale; offre un'informazione immediata sulle caratteristiche ambientali del prodotto; offre un'informazione attendibile di conformità a rigorosi requisiti stabiliti a livello comunitario; è valido in tutta Europa.

Inoltre, la credibilità del marchio Ecolabel è accentuata dall'*iter* di concessione secondo cui il marchio viene rilasciato da un ente indipendente (Comitato Ecolabel-Ecoaudit, sezione Ecolabel) che si avvale del supporto tecnico di ISPRA. ISPRA svolge l'istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la conformità del prodotto ai criteri Ecolabel e mediante il controllo dei rapporti di prova e delle dichiarazioni presentate dal richiedente. L'etichetta, inoltre, offre al consumatore un parametro di scelta valido e sostenibile, fornendo all'azienda la possibilità di distinguersi tra le altre del settore.

L'importanza di questo strumento è dimostrata sia nel GPP (*Green Public Procurement*) sia nelle politiche integrate di prodotto (IPP), le quali fanno esplicito riferimento alle etichette ecologiche.

Incentivare e stimolare il "consumo rispettoso dell'ambiente" è uno degli obiettivi fondamentali del sistema Ecolabel, in Europa e in Italia, attraverso una diffusione capillare della conoscenza del marchio rivolta ai consumatori e alle aziende, rendendo i portatori di interesse (*stakeholders*) attivamente partecipi al processo.

Oltre all'Ecolabel esistono anche altri tipi di etichette ambientali, nazionali ed europee, che comunicano informazioni ambientali su prodotti immessi sul mercato.

Il marchio di qualità ecologica Ecolabel è un esempio di etichetta ecologica di tipo I. Le etichette ecologiche di tipo I (ISO 14024) sono quelle rilasciate da enti certificatori terzi per un determinato gruppo di prodotti.

Le etichette ecologiche di tipo II (ISO 14021) sono invece autodichiarazioni o dichiarazioni ecologiche di qualità ambientale diffuse dai produttori e/o dai fabbricanti

per i propri prodotti. La riciclabilità o il contenuto in materiale riciclato sono esempi del tipo di informazione presente per questo tipo di dichiarazione.

La DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) è un'etichetta ecologica di tipo III (ISO 14025) destinata a prodotti e servizi. La DAP è uno strumento volontario che fornisce informazioni basate sullo studio del ciclo di vita del prodotto (LCA), non è selettivo e le dichiarazioni sono

comparabili tra i vari gruppi di prodotti. È uno strumento di comunicazione pensato per essere usato principalmente dall'industria e dalle pubbliche amministrazioni come fonte di informazioni oggettive e comparabili sulla qualità ambientale di prodotti e servizi.

Nel quadro Q16.3 sono riportate, per l'indicatore popolato, la finalità, la classificazione nel modello DPSIR e i principali riferimenti normativi.

### Q16.3: QUADRO DELLE CARATTERISTICHE INDICATORI QUALITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI

Nome Indicatore	Finalità	DPSIR	Riferimenti Normativi
Numero di licenze rilasciate per il marchio Ecolabel	Descrivere l'evoluzione negli anni della sensibilità ambientale applicata ai prodotti e ai servizi in Italia. In particolare, descrivere l'andamento della Politica ambientale Integrata di Prodotto nel nostro Paese attraverso l'adesione, da parte delle aziende, agli strumenti ambientali volontari, indirizzati a un "mercato verde"	R	Regolamento CE 1980/00 DM 413/95 Decisione CE 2000/45 Decisione CE 2001/405 Decisione CE 2001/688-689; Decisione CE 2002/231-255-272-371-739-740-741-747 Decisione CE 2003/31-121-200-287 Decisione CE 2004/669 Decisione CE 2005/338-341-342-343-344-360 Decisione CE 2006/799 Decisione CE 2007/64-506 Decisione CE 2009/300-543-544-563-564-567-568-578-607

## BIBLIOGRAFIA

APAT, *Annuario dei dati ambientali*, anni vari (ultima edizione 2007)

ISPRA, *Annuario dei dati ambientali*, 2008

<http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/>

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

[www.eco-label.com](http://www.eco-label.com)

### DESCRIZIONE

Il numero di licenze Ecolabel è un indicatore di risposta. Rappresenta “l’offerta di prodotti a ridotto impatto ambientale” da parte delle aziende e, conseguentemente, un “consumo più sostenibile” dei consumatori, evidenziando in questo modo la sensibilità ambientale del settore produttivo. Infatti, i prodotti etichettati con il marchio Ecolabel hanno un ridotto impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita, essendo i criteri basati sullo studio LCA, mantenendo sia le caratteristiche prestazionali sia quelle ambientali. Il marchio Ecolabel promuove i prodotti che: riducono gli impatti ambientali; riducono l’utilizzo di materie prime ed energia; hanno una maggiore durata di vita; riducono le emissioni e i rifiuti; riducono l’utilizzo di sostanze tossiche e/o nocive; garantiscono un’informazione attendibile e trasparente. L’indicatore è quindi da considerarsi come un’espressione di consapevolezza dell’importanza della preservazione del patrimonio naturale e della salvaguardia dell’ambiente da parte della società odierna, aziende e consumatori, in linea con i principi di “sostenibilità ambientale” enunciati nel Sesto Programma di Azione in materia di Ambiente dalla Comunità Europea.

### QUALITÀ dell’INFORMAZIONE

Rilevanza	Accuratezza	Comparabilità nel tempo	Comparabilità nello spazio
1	1	1	1

Il punteggio di accuratezza e rilevanza è stato calcolato sulla base dei dati relativi al numero delle licenze Ecolabel e al numero di prodotti e servizi certificati, acquisiti e aggiornati con regolarità da ISPRA. I dati possono essere considerati comparabili, affidabili e accurati. Coprono un periodo dal 1998 al 2009 e sono reperiti sempre con la stessa metodologia.

★ ★ ★

### OBIETTIVI FISSATI dalla NORMATIVA

La normativa di riferimento (Regolamento CE 1980/2000) non pone obiettivi quantitativi, essendo l’Ecolabel uno degli strumenti volontari delle politiche ambientali europee. La finalità del Regolamento è di orientare il consumo, e quindi il mercato, verso prodotti più “puliti”.

### STATO e TREND

Il numero di licenze Ecolabel in Italia è in continuo aumento. Il *trend* dell’indicatore è decisamente positivo.

### COMMENTI a TABELLE e FIGURE

In Italia, dal 1998 a settembre 2009, sono state rilasciate 310 licenze Ecolabel per un totale di 7.695 prodotti/servizi etichettati distribuiti in 15 gruppi di prodotti (vernici e pitture, detersivi e detergenti di vario tipo, saponi e shampoo, calzature, prodotti tessili, carta grafica e carta per copie, tessuto carta, coperture dure per pavimenti, materassi, substrati di coltivazione, servizio di campeggio e servizio di ricettività turistica). Dai dati si evince un *trend* positivo nel tempo (1998-2009) sia per le licenze Ecolabel rilasciate sia per il numero di prodotti e servizi etichettati (Tabella 16.3 e Figura 16.9). L’Italia, con 310 licenze, detiene il primato tra gli Stati membri europei per maggior numero di licenze Ecolabel rilasciate (Tabella 16.4), seguita dalla Francia (171 licenze) e dalla Danimarca (72 licenze). Il gruppo di prodotti con il maggior numero di licenze Ecolabel, in Italia, è il “servizio di ricettività turistica” con 181 licenze, seguito dai “detergenti multiuso e per servizi sanitari” (21 licenze) e dal “servizio di campeggio” con 17 licenze (Figura 16.10). Dal 2003, anno di pubblicazione dei criteri Ecolabel per il servizio di ricettività turistica, la crescita (da 2 licenze nel 2004 a 181 nel 2009) del numero di licenze concesse per questo gruppo di prodotti è stata un’evidente dimostrazione della sentita esigenza di un marchio ecologico nel settore turistico, nonché il risultato della campagna di promozione e diffusione del mar-

chio Ecolabel per i servizi (ricettività turistica e campeggio) avviata e proseguita da ISPRA con la collaborazione delle ARPA.

Dall'analisi della Figura 16.11, si rileva una netta prevalenza di licenze rilasciate nel Nord (75%), seguito dal Centro (15%), Sud e Isole (9%) ed Estero (1%), cioè aziende la cui sede legale è situata in Europa. La regione con il maggior numero di licenze Ecolabel totali (prodotti + servizi) è il Trentino Alto Adige con 116 licenze, seguita da Emilia Romagna (37), Toscana (35) e Lombardia (31) (Figura 16.12). Distinguendo tra licenze rilasciate per prodotti e quelle assegnate a servizi (ricettività turistica + campeggio) si osserva che il Trentino Alto Adige mantiene il suo primato esclusivamente per licenze Ecolabel legate ai servizi (le 116 licenze assegnate in questa regione sono tutte relative a servizi turistici e di campeggio). La regione che invece presenta il maggior numero di licenze Ecolabel per la categoria "prodotti" è la Lombardia con 31 licenze assegnate.

A livello europeo i gruppi di prodotti con il maggior numero di licenze Ecolabel sono rappresentati dal "servizio di ricettività turistica", "detergenti multiuso e per servizi sanitari" e dai "prodotti tessili" (Tabella 16.5). La crescita delle licenze Ecolabel può essere rapportata alla maggiore visibilità che sta assumendo il marchio tra i consumatori e all'aumento della "sensibilità ambientale" delle aziende, dovuta a fattori quali la crescita del "mercato verde", concorrenza e incentivi. Si prevede, quindi, un aumento del numero di licenze Ecolabel nei prossimi anni, anche grazie alle diverse campagne di promozione avviate da ISPRA.

Tabella 16.3: Evoluzione del marchio Ecolabel in Italia (settembre 2009)

Anno	Prodotti	Licenze rilasciate
	n.	
1998	2	1
1999	7	1
2000	54	4
2001	174	6
2002	254	14
2003	166	5
2004	132	27
2005	351	25
2006*	244	-1
2007	1.090	92
2008	1.348	76
2009	3.873	60
<b>TOTALE</b>	<b>7.695</b>	<b>310</b>

Fonte: ISPRA

**LEGENDA:**  
\* Revoca di una licenza

Tabella 16.4: Situazione europea, numero di licenze Ecolabel negli Stati membri (settembre 2009)

Stati membri	Licenze rilasciate
	n.
Italia	310
Francia	171
Danimarca	72
Germania	66
Austria	65
Spagna	52
Svezia	27
Regno Unito	26
Grecia	24
Irlanda	19
Olanda	17
Repubblica Ceca	14
Portogallo	14
Belgio	11
Polonia	10
Finlandia	9
Norvegia	7
Ungheria	6
Lettonia	3
Romania	3
Slovenia	3
Cipro	2
Estonia	1
Malta	1
Slovacchia	1
Bulgaria	0
Islanda	0
Liechtenstein	0
Lituania	0
Lussemburgo	0
<b>TOTALE</b>	<b>934</b>

Fonte: Commissione europea DG-Ambiente



Tabella 16.5: Situazione europea, numero di licenze Ecolabel per gruppo di prodotti (settembre 2009)

Gruppo di prodotti	Licenze rilasciate	
	n.	
Servizio di ricettività turistica	355	
Detergenti multiuso e per servizi sanitari	106	
Prodotti tessili	82	
Prodotti vernicianti per interni/esterni	78	
Detersivi per piatti	57	
Servizio di campeggio	56	
Detersivi per bucato	28	
Tessuto carta	28	
Detersivi per lavastoviglie	20	
Lubrificanti	19	
Saponi, shampoo, balsami per capelli	19	
Ammendanti	16	
Materassi	14	
Coperture dure	13	
Carta per copie e carta grafica	12	
Calzature	11	
Substrati di coltivazione	6	
Lampade elettriche	5	
TV	4	
Personal Computer	2	
PC portatili	2	
Pompe di calore	1	
<b>TOTALE</b>	<b>934</b>	

Fonte: Commissione europea DG-Ambiente




Figura 16.9: Evoluzione delle licenze Ecolabel in Italia (settembre 2009)




Figura 16.10: Distribuzione in Italia delle licenze Ecolabel per gruppo di prodotti (settembre 2009)




Figura 16.11: Ripartizione geografica delle licenze Ecolabel in Italia (settembre 2009)




Figura 16.12: Distribuzione regionale delle licenze Ecolabel in Italia (settembre 2009)

